

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Crotona, nella persona del Giudice Valentina Tumedei pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. OMISSIS cui è stata riunita la causa civile iscritta al R.G. n. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ E FIDEIUSSORI

PARTE OPPONENTE

Contro

BANCA

PARTE OPPOSTA

nonché contro

GESTORE

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23/06/2020.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, SOCIETÀ si è opposta al decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dall'intestato Tribunale in data 29/08/2014 in favore della BANCA, deducendo che la pretesa azionata in via monitoria dal predetto istituto di credito rispetto al contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 01/12/2010 al fine di costruire un impianto fotovoltaico è infondata, in ragione: 1) dell'illegittimità della risoluzione invocata da parte convenuta; 2) della nullità del contratto poichè carente dei requisiti formali di legge, segnatamente, l'indicazione di un I.S.C. difforme rispetto a quello concretamente applicato; 3) dell'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di interessi corrispettivi e moratori ultralegali, di interessi anatocistici derivanti dall'applicazione di un piano di ammortamento cd. alla francese. Parte opponente, nel dedurre altresì a) che parte convenuta ha continuato ad incassare, ma senza scomputarli dal debito ingiunto in via monitoria, gli incentivi che il Gestore gli ha versato periodicamente sul conto corrente n. OMISSIS a titolo di contributi per la realizzazione del predetto impianto fotovoltaico, ciò, sì in forza di cessione pro soluto di tali crediti pattuita con scrittura privata autenticata in data 13/09/2011, ma nonostante l'istituto di credito avesse già comunicato il recesso dal predetto conto corrente con missiva del 21/02/2014, ed ancora, b) che parte convenuta ha provveduto in modo illegittimo a segnalare in Centrale dei Rischi così arrecandole un danno all'attività imprenditoriale ed all'immagine, ha concluso domandando, previa autorizzazione alla chiamata in causa del GESTORE: - di accertare e dichiarare che il debito sia soddisfatto dal terzo ovvero che la cessione di credito del 13/09/2011 è risolta; - di revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, n. 538 del 23 giugno 2020

di condannarla al pagamento di quanto realmente dovuto; - di accertare e dichiarare che parte convenuta ha adottato un comportamento contrario a correttezza e buona fede e pertanto condannarla a risarcirle i danni che ha subito; - di accertare e dichiarare che parte convenuta l'ha indebitamente segnalata in Centrale dei Rischi e pertanto condannarla a risarcirle i danni subiti.

2. Autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta da parte attorea, in data 10/06/2015 si è costituito in giudizio il GESTORE, il quale, dedotto che a decorrere dalla data di notificazione della cessione ha provveduto regolarmente a corrispondere all'istituto di credito cessionario le tariffe incentivanti maturate dalla società, che la cessione non è stata prevista come strumento di rimborso del mutuo bensì come garanzia dell'operazione di finanziamento, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa azionata nei suoi confronti.

In data 24/06/2015 si è costituita in giudizio la BANCA la quale, contestate le deduzioni avversarie, ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., dopo la riunione al presente giudizio della causa di cui al R.G. n. OMISSIS (poiché riguardante il medesimo credito azionato dall'istituto di credito nei confronti dei FIDEIUSSORI della società), la causa è istruita documentalmente e mediante CTU contabile a firma della dott.ssa OMISSIS e, dopo plurimi rinvii disposti d'ufficio in ragione del carico di ruolo, all'odierna udienza è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. come segue.

4. Rammentato, in via di premessa, che il potere cognitivo del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo senza il contraddittorio dell'altra parte (così di recente Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 14473 del 28/05/2019), nel caso di specie, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente che, in entrambi i giudizi riuniti, le questioni sostanzialmente controverse attengono all'accertamento del debito asseritamente vantato dalla BANCA nei confronti di SOCIETÀ nonché all'individuazione del soggetto tenuto a soddisfarlo. Si evidenzia invero che l'an del rapporto contrattuale dedotto in atti non è oggetto di contestazione tra le parti.

4.1. Nel merito della controversia, le censure mosse, nei rispettivi atti difensivi, da SOCIETÀ, FIDEIUSSORI, non meritano condivisione. Prima di tutto, deve essere disattesa l'eccezione di illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo dichiarata dall'istituto di credito convenuto atteso che si ritiene che quest'ultimo l'abbia validamente invocata - a norma dell'art. 6 del contratto - con la proposizione dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

Ed invero, premesso che la banca, con la raccomandata A/R del 17/10/2013, ha solo disposto la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., sostanzialmente richiedendo alla parte mutuataria l'immediato adempimento della prestazione dedotta in contratto, la BANCA, con le ingiunzioni di pagamento depositate in atti, si è invece espressamente avvalsa della facoltà concessale a livello pattizio di dichiarare la risoluzione ipso iure del contratto.

D'altronde, il contratto di mutuo oggetto di esame, all'art. 6, prevede espressamente che, nell'ipotesi di "mancato, puntuale ed integrale, pagamento anche di un solo rateo di interessi o del capitale alla scadenza", parte mutuante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e che del pari, la risoluzione può essere invocata qualora la parte mutuataria subisca protesti; orbene, nel caso di specie, è pacifico, poiché documentato e

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, n. 538 del 23 giugno 2020

comunque non contestato, che la società mutuataria, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, era inadempiente (almeno) rispetto al pagamento di un rateo ed avesse subito protesti (cfr. doc. 5 fascicolo BANCA).

Né valgono a confutare tale conclusione le argomentazioni spiegate da parte opponente con riguardo all'illegittimità della menzionata clausola.

Privi di pregio sono sia il riferimento all'art. 40 co. 2 TUB atteso che riguardante espressamente l'ambito del credito fondiario (e nel caso di specie si controverte in tema di mutuo chirografario), sia il richiamo alle previsioni dettate in materia di vigilanza atteso che fanno sostanzialmente riferimento a circolari della Banca d'Italia che, com'è noto, non hanno efficacia né cogente né vincolante e non sono fonti né di diritti né di obblighi.

Del pari, non può essere condivisa la prospettazione di parte opponente secondo cui la clausola è invalida e/o inefficace poiché formulata in modo generico ed ambiguo atteso che la stessa specifica le violazioni alla ricorrenza delle quali può essere azionata, non incorre in alcuna contraddizione allorché prevede dapprima la possibilità di esigere l'adempimento ex art. 1186 cod. civ. e poi di invocare la risoluzione ipso iure del contratto atteso che, si rammenta, la risoluzione può essere domandata anche quando è stato previamente richiesto l'adempimento, ancora, quantunque doppiamente sottoscritta dal debitore, non ha natura vessatoria (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 15365 del 28/06/2010) e parte opponente nulla ha provato in ordine al dedotto vizio del consenso in cui sarebbe incorsa.

Va da sé dunque che l'istituto di credito convenuto ha esercitato validamente il diritto risolutivo e, per l'effetto, la richiesta di pagamento immediato delle rate scadute e del debito residuo.

4.2. Ciò detto, nel merito del rapporto di mutuo, del tutto infondata è la doglianza di parte opponente secondo cui, poiché il contratto indica un ISC inferiore al TAEG effettivamente calcolato in base alle pattuizioni complessivamente considerate, ricorre una violazione dell'art. 117 co. 4 e 6 TUB. Chiarito che nel caso di specie non è eccepita l'omessa indicazione dell'ISC bensì la non corretta applicazione dello stesso poiché erroneamente indicato (essendosi – ad avviso di parte opponente – omesso l'inserimento di alcuni parametri), la censura non merita accoglimento atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, l'indicatore dell'ISC/TAEG, salva l'ipotesi di crediti al consumo e/o il caso in cui comporti l'occultamento dello sfioramento del tasso soglia di usura (fattispecie non ricorrenti nel caso di specie), non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione restitutoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Analogamente non trova riscontro a livello probatorio l'eccezione di parte opponente secondo cui l'istituto di credito convenuto avrebbe applicato addebiti illegittimi atteso che le indagini peritali condotte dalla dott.ssa OMISSIS, alla cui conclusione l'instestato Tribunale aderisce atteso che gli accertamenti sono stati compiuti nel rispetto del quesito demandato e del contraddittorio delle parti e l'elaborato finale risulta approfondito ed adeguatamente motivato, hanno consentito di verificare che l'istituto di credito convenuto ha applicato gli interessi corrispettivi e moratori nel rispetto della normativa antiusura.

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, n. 538 del 23 giugno 2020

Quanto invece al dedotto fenomeno anatocistico derivante dall'applicazione del cd. piano di ammortamento a rate costanti (e cioè alla francese), si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, esso non importa né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente. Va da sé dunque che, anche in parte qua, le eccezioni sollevate da parte opponente non colgono nel segno.

4.3. Passando ora alla disamina del rapporto tra le parti ed il terzo chiamato in causa, preme innanzitutto chiarire che la scrittura privata di cessione del credito autenticata in data 13/09/2011 ha natura di cessione - pro soluto - con funzione di garanzia.

Ed invero, rammentato che la cessione di credito è un negozio a causa variabile e può essere stipulata, oltre che con funzione solutoria, anche a fine di garanzia, con la conseguenza che l'effettiva funzione della stessa deve essere accertata in concreto, in base al contesto oggettivo e soggettivo in cui viene stipulata, la giurisprudenza di legittimità con una pronuncia remota (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 3128 del 06/10/1958) e comunque mai smentita, anzi di recente confermata (così Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 15080 dell'11/06/2018), ha espressamente affermato che di norma la cessione di credito, stipulata in occasione di un finanziamento (quale quella in specie), assume funzione di garanzia (atipica), paragonabile nei suoi effetti a quella tipica prevista dalla legge nei casi consimili di pegno di crediti. La Corte di Cassazione ha altresì precisato come la funzione di garanzia possa assistere la cessione di credito (ove - a differenza del mandato irrevocabile all'incasso - il credito viene riscosso in nome e per conto proprio del cessionario, divenutone il titolare in forza dell'effetto traslativo tipico della cessione) in quanto negozio traslativo a causa variabile, senza che ciò ne invalidi il naturale effetto traslativo, attraverso il quale piuttosto essa si attua (sia stata la cessione prevista pro soluto o pro solvendo), realizzandosi, in tal caso, allorché il debito del cedente verso il cessionario viene "coperto" dalla riscossione del credito da parte di quest'ultimo; pertanto, la funzione di garanzia dispiega il suo effetto tipico fino al momento in cui il credito del cessionario, garantito, non trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (così da ultimo Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10092 del 28/05/2020). La modalità pratica attraverso cui può realizzarsi ben può consistere anche nel versamento sul conto del cedente, esistente ed esposto al momento della riscossione del credito ceduto, delle somme che la banca cessionaria ha incassato in veste di titolare di quel credito, in un importo pari alla passività ivi maturata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ne deriva che, nel caso di cessione effettuata esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10092 del 28/05/2020).

Va da sé dunque che, nel caso in esame, considerate la formulazione letterale dell'atto di cessione e la circostanza che dal contenuto complessivo dello stesso emerge che l'intenzione pratica dei paciscenti è stata quella di assicurare l'obbligazione assunta in via principale dal cedente (ossia quella di rimborso del mutuo), la cessione di credito effettuata da SOCIETÀ nei confronti della BANCA risulta assolvere una funzione di garanzia e l'istituto di credito convenuto ha legittimamente agito al fine del recupero del credito nei confronti di parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, n. 538 del 23 giugno 2020

opponente, la quale, poiché dalle emergenze istruttorie risulta ancora debitrice della BANCA, deve essere condannata al pagamento di quanto ancora dovuto così come accertato in corso di causa.

4.4. In punto di quantum, ritenuta in ogni caso infondata la domanda avanzata da parte opponente di risarcimento danni derivanti dall'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi, si evidenzia che poiché l'istituto di credito convenuto, in corso di causa, ha ammesso di aver incassato dal GESTORE la somma – non conteggiata in sede di ingiunzione di pagamento – di € 11.716,99, il credito ancora vantato dalla BANCA nei confronti di SOCIETÀ e dei suoi fideiussori dovrà calcolarsi decurtando il predetto importo dalla somma identificata dalla banca nel procedimento monitorio instaurato nei confronti del debitore principale, somma comprensiva delle rate scadute (e non pagate) (si rammenta, non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) nonché della quota di capitale ancora dovuta, oltre agli interessi di mora, applicati però solo su quella parte di rate scadute e a scadere che comprende la quota capitale e non gli interessi corrispettivi, ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224 co. 1, sino all'effettivo soddisfo (in senso analogo, Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 12639 del 19/05/2008).

Solo per completezza si evidenzia che (anche) i fideiussori sono tenuti al pagamento del debito esistente alla data dello scioglimento del rapporto (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 12263 del 12/06/2015) (nel caso di specie, si ribadisce, verificatosi con la notifica dell'ingiunzione di pagamento a SOCIETÀ in data 15/10/2014), di regola, entro il limite del massimale della garanzia previsto nel contratto di fideiussione.

5. Dal parziale accoglimento dell'opposizione, discende ai sensi dell'art. 653 co. 2 cod. proc. civ., la revoca del decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Crotone in data 29/08/2014, nonché del decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Crotone in data 23/07/2015.

6. Le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., seguono il principio della soccombenza e sono poste, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 37/2018), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ad eccezione di quella decisionale per la quale si ritiene applicabile la riduzione del 30% in ragione della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., a carico di parte opponente nel giudizio di cui al R.G. n. OMISSIS e di parte opponente nel giudizio di cui al R.G. n. OMISSIS.

Alla stessa stregua, le spese di CTU già liquidate con decreto del 06/03/2019 sono integralmente poste a carico di parte opponente nel giudizio di cui al R.G. n. OMISSIS e di parte opponente nel giudizio di cui al R.G. n. OMISSIS.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita:

1. accoglie parzialmente l'opposizione nel giudizio di cui al R.G. n. OMISSIS e nel giudizio di cui al R.G. n. OMISSIS e per l'effetto, rispettivamente, revoca il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Crotone in data 29/08/2014, nonché il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Crotone in data 23/07/2015;
2. condanna SOCIETÀ, nonché, in solido e nei limiti del massimale della garanzia, FIDEIUSSORI, al pagamento della somma di € 61.292,16, oltre interessi così come indicato in parte motiva;

Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Valentina Tumedei, n. 538 del 23 giugno 2020

3. condanna SOCIETÀ, nonché, in solido e nei limiti del massimale della garanzia, FIDEIUSSORI, alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore del terzo chiamato in causa, in € 12.215,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti, nonché in favore dell'istituto di credito convenuto, in € 12.215,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti

4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.

Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Così deciso in Crotona, 23/06/2020

Il Giudice
Valentina Tumedei

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS